



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE, RISORSE UMANE E
CONTENZIOSO

IL DIRETTORE GENERALE

Indirizzi in allegato

OGGETTO: Informativa.

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dalle vigenti previsioni contrattuali, si trasmette, per la dovuta informativa, il testo del decreto ministeriale per la definizione delle modalità e dei criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, svolte dal personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare quale atto a valenza generale in coerenza con le attuali disposizioni e indicazioni in materia.

Iside Cesarini

Direttore Generale
ISIDE CESARINI
MINISTERO
DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA
ENERGETICA
03.03.2026
13:19:39
GMT+01:00



**Ai Sigg. Rappresentanti delle OO.SS.
del Personale Dirigente - Area
Funzioni Centrali**

**C.I.S.L./FP
c.a. S. Del Monte
c.a. D. Barilà**

**U.I.L./PA
c.a. A. Silvestri**

**DIRSTAT- FIALP
c.a. V. Di Biasi
c.a. E. Weber**

**UNADIS
c.a. F. Faragò
c.a. F. Sottile
c.a. A. Felici
c.a. P. Scandaliato**

**ANMI-ASSOMED-SIVEMP-FPM
c.a. M. Cuneo
c.a. R. Bontempo**

**CIDA FUNZIONI CENTRALI
c.a. S. Di Leo
c.a. G. Meschini**

FLEPAR

**Ai Sigg. Rappresentanti delle OO.SS.
del Personale non Dirigente**

**C.I.S.L./FP
c.a. M. Candore
c.a. D. Barilà**

**U.I.L./PA
c.a. A. Silvestri
c.a. A. Bianco**

**CONFSAL/UNSA
c.a. Sig. C. Di Gianfrancesco**

CONFINTESA

c.a. M. Cona

c.a. D. Baire

c.a. Sig. R. Previti

F.L.P.

c.a. R. Cefalo

c.a. M.R. Canale Parola

c.a. R. Marullo

Alla R.S.U.

SEDE

E p.c., Al Sig. Capo di Gabinetto

Ai Sigg.ri Capi Dipartimento

Ai Sigg.ri Direttori Generali

LORO SEDI



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante “Nomina dei Ministri”, con il quale l’on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che dispone che il “Ministero della transizione ecologica” è rinominato “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” e il comma 3 del medesimo articolo che dispone che “Le denominazioni «Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica»”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l’on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, titolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto ministeriale n. 223 del 30 ottobre 2020, con il quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero;

VISTO il decreto ministeriale in data 12 gennaio 2024, n. 17/UDCM, debitamente registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, al n. 242, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2026 n. 29, di adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, e, in particolare, l'articolo 45, comma 2 il quale prevede che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.”*;

VISTO l'art. 45, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede: *“I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.”*;

VISTO il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 ed in particolare l'articolo 2, comma 1-bis che prevede: *“Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.”*

VISTO l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, che prevede: *“Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti”*;

CONSIDERATO, pertanto, che il compito di stabilire i criteri di riparto e corresponsione dell'incentivo è demandato non più a un atto di natura regolamentare, come disposto in precedenza dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, bensì a un atto, in forma libera e a valenza generale, adottato da ciascuna stazione appaltante;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1, comma 4, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 2023 dispone che: *“Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: - omissis - b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”*;

VISTO il CCNL del comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 27 gennaio 2025, relativo al triennio 2022-2024, e, in particolare, l'art. 7, comma 6, lett. ag), che prevede, tra le materie oggetto di contrattazione integrativa, i criteri per l'attribuzione degli incentivi di cui al presente decreto;

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 29 ottobre 2025 dalla delegazione di parte pubblica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali 2022-2024 del 27 gennaio 2025 sulle modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

VISTO il CCNL del personale dell'Area Funzioni Centrali sottoscritto in data 28 ottobre 2025, relativo al triennio 2022-2024, e, in particolare, l'art. 21, comma 1, lett. m), che prevede, tra le materie oggetto di contrattazione integrativa, i criteri per l'attribuzione degli incentivi di cui al presente decreto;

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 26 febbraio 2026 dalla delegazione di parte pubblica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del personale dell'Area Funzioni Centrali 2022-2024 sottoscritto in data 28 ottobre 2025, sulle modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dirigenziale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73;

VISTO l'atto del Presidente dell'ANAC n. 3360 dell'11.10.2023 secondo cui, ferma la semplificazione procedurale introdotta dalla nuova normativa, volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente per rendere effettiva l'erogazione degli incentivi e dare concreta attuazione alla previsione normativa *“Rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale. Con riferimento alle modalità di definizione dei criteri di riparto degli incentivi e di eventuale riduzione degli stessi, si rappresenta che la mancata riproposizione nell'art. 45 della locuzione “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti” è volta a rimuovere un obbligo procedurale specifico ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito della gestione degli incentivi.”*;

INFORMATE le organizzazioni sindacali in merito all'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO necessario, ai sensi della vigente e richiamata normativa adottare un provvedimento a valenza generale che definisca le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica a tutte le tipologie di contratti e procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che riguardano:

- a. lavori;
- b. forniture e servizi, compresi quelli di ingegneria e architettura, nel caso in cui si sia provveduto alla nomina di un direttore dell'esecuzione non coincidente con il responsabile unico del progetto, la cui determinazione di indizione - per le procedure di affidamento in relazione alle quali sia prevista -

di aggiudicazione o di adesione a Convenzioni o Accordi Quadro, sia stata adottata a partire dal 1° luglio 2023, data di acquisizione di efficacia del decreto legislativo n. 36 del 2023, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Come previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del predetto Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del già citato Codice, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione. In particolare, per il personale non dirigenziale, il provvedimento trova applicazione per le attività riferibili alle procedure avviate a decorrere dal 1° luglio 2023, data in cui le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono divenute efficaci; per il personale dirigenziale, il provvedimento trova applicazione per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del già citato Codice, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*".

3. Fatte salve le successive modifiche ed integrazioni legislative, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto:

- i contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, i contratti attivi e i contratti a titolo gratuito;
- gli affidamenti relativi a servizi o forniture nei quali non venga formalmente nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 45 e 114 del decreto legislativo n. 36 del 2023, ovvero qualora tale incarico sia ricoperto dal responsabile unico del progetto. I soli casi in cui è prevista la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto sono richiamati nell'art. 32 Allegati II.14 al Codice dei contratti pubblici.

Articolo 2

Determinazione delle risorse finanziarie

1. La stazione appaltante, all'interno del quadro economico di ogni appalto riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base della procedura di affidamento da destinare al pagamento degli incentivi alle funzioni tecniche e alle altre finalità di cui all'art. 45 del d. lgs. n. 36 del 2023.

2. Per i lavori, la quota è determinata in percentuale sull'importo posto a base della procedura di affidamento nella misura del 2,00 %.

3. Per le forniture e i servizi, quando è nominato il direttore dell'esecuzione, la quota è determinata in percentuale sull'importo posto a base della procedura di affidamento nella misura del 2,00%.

4. Gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento.

5. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.

6. Gli importi destinati agli incentivi sono lordo amministrazione comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali nonché Irap a carico dell'Amministrazione.

7. L'80% delle risorse finanziarie destinate a corrispondere l'incentivo è ripartito tra il personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, è incaricato e svolge effettivamente le funzioni tecniche per le attività, anche in quota parte,

di cui all'allegato I.10 del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024 e specificamente:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) responsabile unico del progetto;
- c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- j) direzione dei lavori;
- k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p) collaudo tecnico-amministrativo;
- q) regolare esecuzione;
- r) verifica di conformità;
- s) collaudo statico (ove necessario);
- t) coordinamento dei flussi informativi, per le attività svolte a partire dal 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 2024.

8. Il restante 20% delle risorse finanziarie è destinato all'amministrazione, a norma dell'art. 45, comma 5, d. lgs. n. 36 del 2023, ai fini di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del Codice dei contratti pubblici.

9. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il limite determinato dall'art. 45, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 3 sul 20%.

Articolo 3

Destinazione della Quota del 20%

1. La quota del 20% delle risorse finanziarie è destinata all'Amministrazione, a norma dell'art. 45, comma 5, d. lgs. n. 36 del 2023, ai fini di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del Codice.

2. La quota di cui al comma precedente è incrementata da:

- o la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'articolo precedente;
- o la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile;
- o la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

3. Le risorse di cui al comma precedente possono essere destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- o la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- o l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
4. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Articolo 4

Gruppo di lavoro

1. La stazione appaltante, con il provvedimento con cui nomina il RUP o con distinto provvedimento, individua le unità di personale che fanno parte del gruppo di lavoro che dovrà occuparsi dello svolgimento della singola procedura, identificando il ruolo di ciascuno di essi, anche con riguardo all'attività dei collaboratori.
2. Può far parte del gruppo di lavoro anche il personale a tempo determinato.
3. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento del personale dotato delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Quando l'attività è svolta da più soggetti, ove compatibile con il Codice, la quota di incentivo prevista per ciascuna attività è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto fornito dai singoli.
5. La stazione appaltante indica la quota di incentivo prevista per ciascuna attività assegnata a ciascun componente del gruppo di lavoro.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dalla stazione appaltante, dando conto delle esigenze sopravvenute. Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti che le hanno svolte, nonché delle attività assegnate ad altri componenti del gruppo di lavoro.
7. Ai soli fini del monitoraggio, tutti i dati relativi alle nomine e costituzioni dei gruppi di lavoro dovranno essere inseriti in appositi *files* riepilogativi delle procedure di affidamento e messi a disposizione del Dipartimento e della Direzione Generale di riferimento.
8. Fermi restando i divieti di conferimento degli incarichi previsti da specifiche disposizioni normative, non possono essere attribuiti incarichi a soggetti in posizione di conflitto di interessi. È fatto obbligo al dipendente che assume l'incarico presso il Ministero oppure è autorizzato a svolgere prestazioni presso altre pubbliche amministrazioni di rilasciare preventivamente la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice.
9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Il dirigente/responsabile che conferisce l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 5

Ripartizione dell'incentivo per i lavori

1. Gli incentivi per i lavori sono ripartiti come segue:
 - a. programmazione della spesa per investimenti: 2%;
 - b. responsabile unico del progetto: 35%

- c. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): 4%;
 - d. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali: 1%;
 - e. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: 5%;
 - f. redazione del progetto esecutivo: 7%;
 - g. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: 1%;
 - h. verifica del progetto ai fini della sua validazione: 1%;
 - i. predisposizione dei documenti di gara: 6%;
 - j. direzione dei lavori: 27%;
 - k. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere): 3%;
 - l. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: 4%;
 - m. collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione: 2%;
 - n. collaudo statico: 1%;
 - o. coordinamento dei flussi informativi: 1%
2. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
3. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
4. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, alla figura su cui ricade la responsabilità di quella specifica attività.
5. La quota del 20% di cui all'articolo 45, comma 5, d. lgs. n. 36 del 2023, è incrementata:
- a) della quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente, di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice;
 - b) della quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente;
 - c) della quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione.

Articolo 6

Ripartizione dell'incentivo per le forniture e i servizi

1. L'incentivo per lo svolgimento di attività tecniche in relazione ad appalti di forniture e servizi è riconosciuto quando è nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Gli incentivi per i servizi e forniture sono ripartiti come segue:
 - a) programmazione della spesa per investimenti: 3%;
 - b) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali: 2%;
 - c) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: 2%;
 - d) responsabile unico del progetto: 35%;
 - e) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): 5%;
 - f) predisposizione dei documenti di gara: 7%;
 - g) direzione dell'esecuzione: 27%;
 - h) collaboratori del direttore dell'esecuzione: 8 %
 - i) regolare esecuzione o verifica di conformità: 10%;
 - j) coordinamento dei flussi informativi: 1 %

3. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
4. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
5. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, alla figura su cui ricade la responsabilità di quella specifica attività.
6. La quota del 20% di cui all'articolo 45, comma 5, d. lgs. n. 36 del 2023, è incrementata:
 - a) della quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente, di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice;
 - b) della quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente;
 - c) della quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione.

Articolo 7 **Centrali di committenza**

1. È esclusa la corresponsione di quota parte dell'incentivo al personale della centrale di committenza, nell'ipotesi in cui l'avvalimento della centrale di committenza avviene previo riconoscimento convenzionale di un corrispettivo.

Articolo 8 **Programmazione della spesa**

1. L'incentivo è riconosciuto per le attività di programmazione della spesa, previste dall'art. 5, comma 1, lett. a) e dall'art. 6, comma 2, lett. a) del presente decreto e che sono inserite:
 - a) nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsti dall'art. 37, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023;
 - b) oppure nel programma triennale dei lavori pubblici, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsti dall'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023.
2. L'incentivo è ripartito tra il personale coinvolto nelle attività di programmazione e raccolta dei fabbisogni, previo inserimento dei relativi nominativi nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, relativo alla procedura di affidamento per l'acquisizione della fornitura, del servizio o del lavoro oggetto della programmazione.

Articolo 9 **Ricalcolo dell'incentivo in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto**

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Articolo 10

Riduzione dell'incentivo per il caso di incremento dei tempi o dei costi previsti

1. Nell'ipotesi di incremento dei tempi e dei costi previsti, determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, il dirigente responsabile del servizio provvede con atto motivato a dichiarare la perdita del diritto a percepire l'incentivo o la riduzione della percentuale, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio. Nell'incremento dei tempi non sono considerate le sospensioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36 del 2023, nonché i ritardi imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice.

2. La quantificazione delle percentuali in riduzione verrà calcolata come segue:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

3. La riduzione ha ad oggetto esclusivamente la quota di incentivo spettante al personale cui è imputabile l'incremento dei costi e dei tempi.

4. Non sono considerati imputabili ai destinatari dell'incentivo l'incremento dei tempi e dei costi derivanti da modifiche suppletive in corso d'opera, che siano state approvate dalla stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 11

Procedure interrotte

1. Qualora il procedimento relativo all'affidamento si interrompa per cause non imputabili al personale incaricato, purché in un momento successivo alla registrazione dell'impegno di spesa, l'incentivo è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate come accertate dal RUP.

Articolo 12

Modalità e procedura per la corresponsione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta e attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;

- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

3. Al fine della verifica del rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 9 del presente decreto, il dirigente/responsabile della stazione appaltante, acquisisce l'autodichiarazione resa ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il trattamento economico complessivo annuo lordo maturato nell'anno di competenza, comprensivo di eventuali compensi percepiti per attività svolte presso altre amministrazioni.

4. Come previsto dall'art. 45, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, l'incentivo di cui al comma 3 del medesimo articolo 45 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo a tale personale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede alla trasmissione ai competenti organi di controllo delle informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di onnicomprensività e il numero dei beneficiari.

Articolo 13 **Clausola di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia all'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. e alle disposizioni in materia.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

On. Gilberto Pichetto Fratin